



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome Del Popolo Italiano**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
II sezione civile  
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Francesco Oddi	Presidente
dott. Eugenio Curatola	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in primo grado iscritta al n° **72839/2014** del R.G.A.C.,

tra

, elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 18 presso l'avv.

Carmine Medici che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

**- parte attrice -**

e

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** ( di seguito anche Agenzia delle Dogane),

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura

Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa;

**-parte convenuta-**

e

elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina n. 42, presso l'avv. Giovanni Galoppi e rappresentati e difesi dall' avv. Giovanni Govi per procure speciali congiunte alla comune comparsa di costituzione del 21.02.2020;

**-parti chiamate ex art. 102 c.p.c. –**

e

, elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 9 presso l'avv. Stefano D'Acunti che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv. Andrea Reggio d'Acì e Francesco Angelini per procure speciali congiunte alla comune comparsa di costituzione del 10.06.2020 e per quanto concerne , giusta procura speciale autenticata nelle firme per atto n. 92794 di rep. del 24.2.2020 del Notaio dott. Federico Grasselli;

**-parti chiamate ex art. 102 c.p.c. –**

e



**-parti contumaci chiamate ex art. 102 c.p.c. –**

con la partecipazione del P.M. in sede

**OGGETTO:** querela di falso principale relativa a verbali di correzione delle prove scritte del concorso per esami per 69 dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle Dogane indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16.12.2011, con date comprese tra il 29.07.2013 ed il 9.05.2014 e delle schede di valutazione agli stessi allegate - con eccezione dei verbali n. 25 del 25.11.2013 e n. 27 del 16.12.2013

relativamente ai quali la sentenza parziale n. 11959/2019 ha già dichiarato inammissibile la domanda -, nonché della dichiarazione del 16.09.2014 sottoscritta dalla medesima commissione esaminatrice .

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni che tutte le parti hanno precisato “ .. riportandosi ai rispettivi atti introduttivi..”, quanto alle originarie parti attrici “ ..anche alle prime memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. e tutti alle note scritte depositate in funzione della precedente udienza a trattazione scritta del 15 06 2021, e quanto alle parti chiamate ed altri con riserva espressa di gravame avverso la mancata revoca dell’ordinanza del 16/20.06.2020”, tutte da intendere qui richiamate e trascritte.

#### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

##### INDICE

- 1. Difese delle parti originarie:** pg. 43 e ss
- 2 Sviluppo processuale e sentenza parziale:** pg. 46 e ss
- 3. Difese delle parti chiamate :** pg. 47 e ss
- 4. Ulteriore sviluppo processuale:** pg 49 e ss
- 5. Questioni pregiudiziali e preliminari :** pg 50 e ss
  - a. con riferimento all’eccezione di inesistenza dell’originario atto di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e di estinzione del giudizio:** pg. 51 e ss
  - b. circa l’attualità dell’interesse attoreo ad agire nel presente giudizio:** pg. 58 e ss
  - c. Con riferimento alla natura della dichiarazione del 16.09.2014 sottoscritta dalla commissione esaminatrice:** pg 69 e ss
- 6. Merito :** pg. 71 e ss
- 7. Spese di lite:** pg.77 e ss

#### **1. Difese delle parti originarie**

a. Con atto depositato in data 11.11.2016 ai fini dell'integrazione della domanda dichiarata nulla ex art. 163 n 3 e 164 c.p.c., proposta con atto di citazione notificato in data 24.11.2014, e con riferimento al quale era stata già disposta, in data 24.06.2015, la rinnovazione della notifica, le **parti attrici** indicate in epigrafe hanno chiesto l'accertamento della falsità:

-) dei verbali di correzione delle prove scritte del concorso in oggetto contraddistinti dai numeri da 12 a 30 e con date comprese tra il 29.07.2013 ed il 9.05.2014 e delle schede di valutazione agli stessi allegate (di seguito anche ' verbali', doc. da 2 a 20 citazione) *“..nella parte in cui, in ciascuno dei predetti verbali, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione esaminatrice, quest'ultima ha falsamente dichiarato di aver allegato «al presente verbale, che ne costituisce parte integrante, il foglio in formato excel dal quale risultano le valutazioni effettuate nella seduta odierna (all. 1)»...”*;

-) della dichiarazione del 16.09.2014 sottoscritta dalla commissione esaminatrice (doc. 23 ibidem), nella parte in cui i relativi componenti *“...hanno falsamente dichiarato che «un primo esame veniva effettuato singolarmente a mò di screening cui ha fatto, in ogni caso, seguito una valutazione collegiale, come del resto risulta per tabulas dalla sottoscrizione da parte di tutti i commissari di tutte le schede analitiche di valutazione dei singoli candidati»...”* .

A tal fine le parti attrici hanno allegato e dedotto:

-) che i suddetti verbali sono falsi perché rappresentano operazioni di valutazione degli elaborati delle prove scritte compiute con modalità difformi rispetto a quelle viceversa riepilogate nel successivo verbale n. 31 del 22 – 23.05.2014 (doc. 1

citazione), con specifico riferimento: a) all'applicazione del principio di collegialità;  
b) alla correzione di entrambi gli elaborati scritti, limitatamente ai primi 221 candidati, tra cui quelli degli attori (candidato ) e (candidata n. ), ancorchè esaminati prima dei chiarimenti richiesti ed ottenuti in data 4 10 2013 dalla medesima Agenzia delle Dogane, sulla base dei quali, per quanto risulta, appunto, da tale successivo verbale n. 31 del 22.-23.05.2014, la commissione ha proceduto solo in data successiva alla correzione di entrambi gli elaborati anche nell'ipotesi in cui ad uno di essi fosse stato già assegnato un punteggio inferiore al minimo di 70/100; ( cfr doc. 1 cit.), .

**b.** Costituitasi la convenuta **Agenzia delle Dogane** ha eccepito, ulteriormente precisando le proprie difese nella memoria del 10.02.2017, successiva al deposito dell'atto di integrazione della domanda attorea:

-) l'inammissibilità della domanda

\* *“per mancanza e/o irregolare costituzione del contraddittorio”,* essendo *“...opportuna e necessaria la partecipazione di tutti coloro...che potrebbero subire qualche effetto ...”* dal suo accoglimento, attesa l'idoneità dell'eventuale accertamento della falsità degli atti concorsuali a spiegare effetti *“ erga omnes”*, e quindi oltre il limite del giudicato e non essendo, inoltre, *“ chiaro il motivo ( e soprattutto l'interesse)...”* per il quale sono stati convenuti in giudizio i commissari in proprio e non nella qualità di componenti della commissione esaminatrice quale organo straordinario dell'Agenzia;

\*per carenza d'interesse al giudizio, avendo il Tar, con sentenza n. 6095/2015, appellata dall'Agenda, già annullato tutti gli atti della procedura concorsuale a prescindere dalla falsità dei verbali di cui è stata dedotta la falsità;

\*per mancanza, nelle schede di valutazione allegate ai verbali e nella dichiarazione del 16 09 2014, di efficacia probatoria privilegiata;

\* per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità;

-)l'infondatezza della domanda per mancanza di prova,

\*non potendo la stessa ravvisarsi nel mero contrasto tra i contenuti di verbali – il n. 31 ed i precedenti da 12 a 30 – avendo tutti la stessa efficacia probatoria privilegiata e non potendosi, dunque ,attribuire al verbale n. 31 un'efficacia “ doppiamente” privilegiata;

\* essendo la prova esclusa da una lettura coordinata di tutti i verbali, dalla quale non emerge alcuna contraddizione;

\*evidenziando il contrasto tra i suddetti verbali, ove ritenuto esistente, un “ falso grossolano” “.. e comunque agevolmente riconoscibile proprio sulla base delle dichiarazioni contenute nel verbale n. 31 ...frutto di una approssimativa verbalizzazione , in cui la buona fede dei componenti della Commissione appare incontestabile...” e “.. che non andrebbe, in ogni caso, ad intaccare quanto in sostanza emerge da una lettura d'insieme di tutti i documenti..”;

-)il palese difetto d'interesse, in quanto la correttezza del verbale n. 31, assunta dagli stessi attori, ne lascerebbe comunque immutata la posizione, confermando esso le indicazioni provenienti dagli altri verbali.

## **2.Sviluppo processuale e sentenza parziale**

-) Disposta l'acquisizione degli atti oggetto di querela, assegnati i richiesti termini *ex art. 183 co 6 c.p.c.* e successivamente ammessa ulteriore documentazione sopravvenuta offerta in comunicazione dalle parti attrici, la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti *ex art. 190 c.p.c.*

-) Con **sentenza parziale n.11959/2019** le domande attoree sono state: dichiarate inammissibili relativamente ai verbali n. 25 del 25.11.2013 e n. 27 del 16.12.2013 di correzione delle prove scritte del concorso in oggetto ; respinte nei confronti dei membri della commissione esaminatrice -

- originari convenuti.

-) Con ordinanza in pari data è stata disposta *ex art. 102 c.p.c.* l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i restanti n. 727 partecipanti al concorso in oggetto “ *..sempre che, medio tempore, lo stesso non sia stato già annullato in autotutela dall'Amministrazione che l'ha indetto*” .

### **3. Difese delle parti chiamate**

-) Costituitisi i chiamati **ed altri** ( avv. Govi ) , hanno eccepito:

• l'inammissibilità delle domande attoree:

- ✓ per difetto d'interesse, avendo il Consiglio di Stato con sentenza n. 1447/2016 annullato e dunque già “ *..eliminato dal mondo giuridico..*” le correzioni degli elaborati di n. 525 candidati, tra cui gli attori, e disposto il rinnovo della correzione da parte della stessa commissione esaminatrice , ed avendo, inoltre, la successiva sentenza del Consiglio di Stato n.

457/2019 respinto il ricorso per revocazione della suddetta sentenza di annullamento parziale;

- ✓ non essendo la dichiarazione dei membri della commissione del 16.09.2014 e le schede di valutazione atti dotati di pubblica fede;
- ✓ ex art. 221 c.p.c. per carente indicazione degli elementi della falsità non avendo il verbale n. 31 forza maggiore degli altri ;

- la nullità ovvero l'inesistenza della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami, e la conseguente estinzione del giudizio, non recando in calce la relativa autorizzazione del Presidente del Tribunale e non indicando la generalità dei destinatari;
- l'infondatezza delle domande in quanto fondate su una ricostruzione illogica ed irrazionale, per la quale la commissione esaminatrice avrebbe redatto con contenuto autolesionistico il verbale n. 31, che viceversa va interpretato in funzione di ratifica del suo operato.

-) Costituitisi i chiamati **ed altri** ( avv. D'Acunti, Reggio d'Acì e Angelini)

hanno eccepito:

- l'inesistenza ovvero la nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per mancata allegazione allo stesso della relativa istanza autorizzativa e del decreto autorizzativo, di cui è stata omessa la menzione anche nella pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, nonché per omessa indicazione dei nominativi e o della generalità dei destinatari, con conseguente non coincidenza tra l'atto depositato alla casa

comunale e quello pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, nonché per la limitazione di quest'ultimo alle conclusioni dell'atto di citazione, ed in definitiva la conseguente estinzione del giudizio;

- la sopravvenuta mancanza d'interesse alla querela e alla sua decisione, determinata dall'annullamento parziale degli atti della procedura concorsuale per effetto del quale il presente giudizio non consentirebbe il perseguimento di alcun bene ulteriore;
- in subordine, l'infondatezza della domanda per mancanza di prova, non potendo la dedotta falsità essere desunta dalla contraddittorietà dei verbali di valutazione delle prove concorsuali, in quanto dotati tutti di fede privilegiata.

#### **4. Ulteriore sviluppo processuale**

-) Con ordinanza del 16 06 2020 è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti dei destinatari non costituitisi, in quanto, “ .. *avendo parte attrice dimostrato di aver richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica dell'atto di citazione per la disposta integrazione del contraddittorio completo dell'elenco identificativo di tutti i suoi destinatari e dell'autorizzazione del capo dell'ufficio alla notificazione per pubblici proclami, nel rispetto del termine perentorio a tal fine assegnato ex art. 102 c.p.c. ed essendo proprio l'ufficiale giudiziario il tramite necessario del procedimento di notifica ( cfr Cass.civ, I, sent, 4587 del 25 02 2009), l'incompletezza dell'estratto pubblicato sulla GU per mancanza dell'elenco identificativo dei destinatari, pubblicazione comunque avvenuta nel rispetto del suddetto termine perentorio e a fortiori sulla base di*

*richiesta a tale stregua tempestivamente formulata, nonché il mancato deposito in cancelleria, nel rispetto del termine a comparire, dei conseguenti atti ex art. 150 co 4 c.p.c. ( cfr Cass.civ, II, sent. n. 27520 del 19.12.2011; I, sent, 4587 del 25 02 2009) non appaiono imputabili al notificante e determinano la nullità della notificazione eseguita, ma solo nei confronti dei relativi destinatari non costituitisi, risultando per gli altri raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. ( cfr Cass.civ, I, sent, 4587 del 25 02 2009, cit)...”.*

-) Dichiarata all’udienza del 16 06 2021 la **contumacia dei partecipanti al concorso** in oggetto, cui l’atto d’integrazione del contraddittorio è stato notificato ma **non costituitisi** , le parti chiamate hanno allegato il sopravvenuto annullamento d’ufficio da parte delle Agenzia delle Dogane della procedura concorsuale in oggetto e la revoca del bando che l’ha indetta nonché il rigetto da parte del Tar della relativa impugnativa e la volontà di impugnare tale sentenza.

-) Indi la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni sopra epigrafate e con l’assegnazione dei termini *ex art. 190 c.p.c.* .

## **5. Questioni pregiudiziali e preliminari**

Procedendo gradatamente nell’esame delle questioni oggetto di giudizio – arg *ex art. 276 c.p.c.* –seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della ‘ragione più liquida’ ( cfr SU, sent. n. 9936 dell’8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), si premette che

-) le parti chiamate ed altri ( avv. D’Acunti ed altri) hanno documentato con la comparsa conclusionale la sopravvenuta, pacifica tra le parti, **Determinazione** del

Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 322809/RU del **21.9.2020** che ha disposto “.. ***l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 della procedura concorsuale avviata con determinazione 146312 R.U. del 16 dicembre 2011 per l'assunzione di 69 dirigenti presso l'Agenzia delle dogane nonché di tutti gli atti ad essa connessi e/o conseguenti e la revoca ex art. 21- quinquies, primo comma, della legge n. 241 del 1990 del relativo e menzionato bando di concorso..***”, nonché la sentenza del **Tar Lazio**, deliberata nella camera di consiglio del 9 giugno 2021, che **ha respinto la relativa impugnativa**;

-) gli attori hanno, d'altro canto, documentato, con la memoria di replica, la **pendenza del giudizio d'appello – Rg n. 8152/2021 –**, invero anch'essa pacifica, **avverso la suddetta sentenza del Tar Lazio**, dunque non passata in giudicato;

-) negli scritti difensivi *ex art. 190 c.p.c.*, non depositati da Agenzia delle dogane, le parti chiamate hanno congiuntamente insistito nelle eccezioni pregiudiziali di nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio e di conseguente estinzione del giudizio nonché di difetto d'interesse determinato anche dal sopravvenuto annullamento d'ufficio della procedura concorsuale in oggetto e del relativo bando, ed infine nella richiesta di assegnazione dei termini *ex art. 183 co 6 c.p.c.*, anche chiedendo la revoca delle menzionate ordinanze assunte in seguito alla rimessione della causa sul ruolo.

-) Posto, dunque, che occorre esaminare tutte le questioni pregiudiziali e preliminari in tal modo rinnovate, anche ribadendo il contenuto al riguardo della ricostruzione già compiuta con la sentenza parziale n. 11959/2019, si osserva che :

a. con riferimento all'eccezione di inesistenza dell'originario atto di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e di estinzione del giudizio.

-) a norma dell'**art. 156 c.p.c.** “ *Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.*

*Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo*

*La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.”;*

-) d'altro canto, a norma dell'**art. 150 c.p.c.**, per quanto qui interessa, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami “ ... è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso .... sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. 3. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ...4. **La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.”;**

-) ebbene, rilevato che all'evidenza **l'art 150 c.p.c. non prevede affatto l'acclusione all'atto da notificare per pubblici proclami della relativa istanza autorizzativa né sanziona in alcun modo** la mancanza di tale acclusione ovvero **la redazione del decreto autorizzativo**, che del resto è atto del Presidente del Tribunale e non del

notificante, **come atto autonomo piuttosto che sulla medesima istanza**, e per l'effetto l'acclusione documentale dello stesso all'atto da notificare, **né tantomeno prevede che l'autorizzazione del Tribunale sia integralmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale piuttosto che precisamente menzionata nell'estratto** ivi pubblicato, le **correlative eccezioni** di nullità ed **addirittura di inesistenza**, a tale stregua, **del primo atto di integrazione del contraddittorio notificato ex art 150**

**c.p.c.** sono comunque **palesamente infondate ex art. 156 c.p.c.** per mancanza di una norma che espressamente preveda tali sanzioni;

-) si ribadisce, in ogni caso, che il **primo atto di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.**, depositato telematicamente in data 3 3 2020 ( doc. 4 ), era **composto di pg 46 pagine** e **conteneva**: l'originario, integrale, atto introduttivo ( pg 1/15); la descrizione precisa ed analitica di tutto lo sviluppo processuale, comprensivo della testuale riformulazione delle originarie conclusioni in seguito alla dichiarazione di nullità. e al conseguente ordine di integrazione *ex art. 164 c.p.c* ( pg. 15/18); il dispositivo e la sintesi delle motivazioni, in parte riportate integralmente, della sentenza parziale e dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio ( pg 18/19); la **vocatio in ius di tutti i 727 partecipanti al concorso** pubblico in oggetto, eccetto gli attori, **con indicazione precisa del relativo nominativo e del luogo e data di nascita ( pg. 19/34)**; le conclusioni definitive ( pg 34/35); **copia conforme del decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale ex art 150 c.p.c. redatto come atto autonomo**, comprensivo della menzione precisa della relativa istanza ( pg 36); copia conforme dell'ordinanza collegiale che ha disposto l'integrazione del contraddittorio ( pg37/39), l'attestazione di conformità ( pg 40); la

richiesta di notifica e la prova del deposito presso la casa comunale (pg41/46), mentre l'estratto del primo atto di integrazione del contraddittorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ( doc. 3 ) conteneva : le conclusioni dell'atto di citazione integrate *ex art.* 164 c.p.c.; il dispositivo e la sintesi delle motivazioni, in parte riportate integralmente, della sentenza parziale e dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la menzione precisa del decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale *ex art* 150 c.p.c.;

-) ciò posto, come già rilevato nell'ordinanza del 16.06.2020, l'ufficiale giudiziario costituisce tramite necessario ( *cf*r Cass.civ, SU, ord. n. 6329 del 23.04.2012; I, sent, 4587 del 25 02 2009) anche nell'ambito del procedimento di notifica per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c., il quale ha natura complessa, richiedendo il suo perfezionamento il compimento di tutti gli adempimenti previsti da tale norma ed ulteriormente disciplinati dagli artt. 50 e 51 disp att c.p.c. nonché – *ex art.* 150 co 2 c.p.c. - di quelli ulteriori eventualmente disposti dal capo dell'ufficio giudiziario che l'ha autorizzato ( nel caso di specie la pubblicazione sul sito del Tribunale effettivamente avvenuta);

-) pertanto, avendo, come visto, gli attori dimostrato di aver richiesto all'ufficiale giudiziario sin dal principio, nel rispetto dell'originario termine perentorio a tal fine assegnato *ex art.* 102 c.p.c. , la notifica dell'atto di citazione per la disposta integrazione del contraddittorio completo dell'elenco identificativo di tutti i suoi destinatari ed anche dell'autorizzazione del capo dell'ufficio alla notificazione per pubblici proclami, addirittura acclusa in copia conforme, l'incompletezza dell'originario estratto pubblicato sulla GU per mancanza dell'elenco identificativo dei

destinatari, pubblicazione comunque avvenuta nel rispetto del suddetto termine perentorio e a *fortiori* sulla base di richiesta a tale stregua tempestivamente formulata, ( *cf*r Cass.civ, II, sent. n. 27520 del 19.12.2011; I, sent, 4587 del 25 02 2009) non risultano imputabili al notificante e determinano la nullità e non l'inesistenza della notificazione eseguita, ma solo nei confronti dei relativi destinatari non costituitisi, risultando per gli altri raggiunto lo scopo *ex art.* 156 c.p.c. ( *cf*r Cass.civ, I, sent, 4587 del 25 02 2009, cit);

-) ed infatti, è stata dichiarata la nullità della prima notifica per l'integrazione del contraddittorio per mancanza dell'elenco identificativo dei destinatari ma solo nell'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e non anche nella copia dell'atto da notificare depositata presso la casa comunale, e ciò in quanto, nel caso di specie, il ricorso al procedimento *ex art.* 150 c.p.c. co 1 è stato determinato solo dal rilevante numero dei destinatari e non anche dalla “.. *difficoltà di identificarli tutti...*” , con conseguente ritenuta necessità di tale identificazione ( *cf*r Cass , I sent. n. 8558 del 6 04 2018; n. 121 del 4 01 2005; n. 6507 del 3 07 1998), e della sua inclusione anche nella pubblicazione dell'atto di citazione in G.U, proprio perché quest'ultima, sebbene prevista solo per estratto, con esclusione della necessità che riguardi tutto il suo contenuto ( *cf*r Cass., I, sent. n. 121 del 4 01 2005), nello specifico caso di specie 'surroga' la mancata notificazione individuale;

-) a seguito di tale dichiarazione di nullità, gli attori hanno tempestivamente rinnovato la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, dimostrando con gli atti depositati in data 30.10.2020 l'inclusione anche nel relativo estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.10.2020 ( *cf*r doc. b) dell'elenco identificativo di tutti i 727

partecipanti al concorso pubblico di cui si tratta, oltre che in questo caso anche della menzione dell'ordinanza del 16.06.2020;

-) alla stessa conclusione in ordine alla nullità e non inesistenza della prima notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami si perviene, comunque, anche sulla base di un'interpretazione oggettiva e funzionale del combinato disposto degli artt. 156 e 150 c.p.c. , così come insistentemente richiesto dalle parti chiamate, e cioè tenendo conto, come pure espressamente esposto nell'ordinanza del 16.6. 2020, dell' eccezionalità del procedimento di notifica per pubblici proclami e delle minori garanzie che esso offre, le quali, nel dubbio, impongono le interpretazioni che assicurino maggiori ed effettive possibilità di conoscenza dell'atto da notificare (*cf* Cass, II, sent. n. 27520 del 19.12.2011);

-) ed infatti, anche sotto questo punto di vista, rilevato che l'art. 150 co 3 c.p.c. pone sullo stesso piano, ai fini del completamento del procedimento di notifica, il deposito della copia dell'atto da notificare presso la casa comunale e la pubblicazione di un suo estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ed anzi prevede solo per il deposito presso la casa comunale l'atto integrale, la circostanza che nel caso di specie, come visto, l'atto originariamente depositato presso la casa comunale fosse completo dell'elenco identificativo dei 727 destinatari, addirittura comprensivo di luogo e data di nascita, oltre che della copia conforme del decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale a tale forma di notifica, conferma la ravvisabilità, nel mancato inserimento dell'elenco identificativo dei 727 destinatari solo nell'estratto dell'atto da notificare pubblicato sulla GU, di una lacuna solo parziale, sia rispetto al complesso procedimento disciplinato dall'art 150 c.p.c. sia rispetto alle garanzie conoscitive da esso previste,

tale cioè da determinare non una loro completa violazione, idonea addirittura ad escludere radicalmente la riconducibilità dell'insieme degli atti posti in essere al modello legale *ex art 150 c.p.c.* e alla sua funzione tipica e così da far qualificare 'inesistente' la notifica effettuata, ma appunto solo una loro parziale incompletezza, causa di nullità sanabile attraverso la rinnovazione, quale poi effettivamente attuata.

-) Non conferente in senso contrario risulta la giurisprudenza di legittimità richiamata dalle parti chiamate, in particolare [ ] ed altri ( avv. D'Acunti ed altri), a fondamento dell'eccezione di inesistenza della prima notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio e dunque d'estinzione del giudizio, in quanto relativa ad ipotesi concrete in cui o l'atto predisposto per la notifica mediante pubblici proclami, autorizzata per l'elevato numero dei suoi destinatari, mancava *ab origine* dell'indicazione dei loro nominativi , onde tale mancanza anche nell'estratto pubblicato sulla GU è stata, perciò, dalla Cassazione ritenuta correttamente qualificata dal giudice di merito come imputabile proprio al notificante ( *cf*r Cass.civ., L, sent. n. 8558 del 6.04.2018) , ovvero mancava la prova di “ *tutti*” gli adempimenti *ex art. 150 c.p.c.* , e cioè anche del deposito della copia dell'atto da notificare presso la casa comunale e della pubblicazione del suo estratto in Gazzetta Ufficiale, ed inoltre era stata contestata anche l'effettiva sussistenza, in fatto, dei presupposti legittimanti il ricorso alla notificazione per pubblici proclami (*cf*r Cass.civ, II, sent. n. 27520 del 19.12.2011); parimenti, l'ordinanza delle SSUU civili n. 6329 del 23.04.2012 ( *cit.*), non menzionata dai chiamati, ha giudicato inesistente la notifica mediante pubblici proclami avente ad oggetto addirittura non il ricorso introduttivo, in quel caso, del

regolamento di giurisdizione, ma solo un avviso sommario relativo alla sua proposizione.

-) In definitiva, risulta confermato che la più grave sanzione dell'inesistenza della notificazione per pubblici proclami, coerentemente con il principio generale di conservazione degli atti processuali *ex art. 156 c.p.c.*, è riservata alle ipotesi, certamente non ricorrenti nel caso di specie, in cui è certa la mancanza *ab origine*, ovvero manca la prova, dell'inserimento nell'atto da notificare dei nominativi dei destinatari, ovvero del compimento di tutti gli elementi della fattispecie procedimentale *ex art. 150 c.p.c.*

-) Tutta la giurisprudenza di legittimità sin qui richiamata conferma, inoltre, che la previsione di una pubblicazione sulla GU di un estratto dell'atto da notificare impone una sintesi dell'atto stesso e non consente la pubblicazione di un mero avviso, di guisa che, nel caso di specie, la circostanza che l'estratto pubblicato sulla GU del primo atto notificato per l'integrazione del contraddittorio contenesse, come sopra precisato (*cf* doc. 3 del deposito del 3.3.2020 di parte attrice), le conclusioni dell'atto di citazione integrate *ex art. 164 c.p.c.*; il dispositivo e la sintesi delle motivazioni, in parte riportate integralmente, della sentenza parziale e dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la menzione precisa del decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale *ex art 150 c.p.c.*, ed inoltre la stessa motivata analiticità delle conclusioni attoree integrate *ex art 164 c.p.c.*, convergono nel rendere quell'estratto certamente idoneo, al netto della mancanza dei nominativi dei destinatari per cui è stata dichiarata la nullità, a dare più che completa informazione sul giudizio pendente.

-) **In conclusione**, tutte le eccezioni pregiudiziali di inesistenza della prima notificazione per pubblici proclami dell'atto di integrazione del contraddittorio e di estinzione del giudizio, sono infondate e vanno disattese.

\*\*\*

**b. circa l'attualità dell'interesse attoreo ad agire nel presente giudizio**

-)L'esame di tale questione è stato già diffusamente compiuto nella sentenza parziale n. 11959/2019 e tuttavia essa è stata non solo riproposta con insistenza anche negli scritti *ex art. 190 c.p.c.* dalle parti chiamate ma integrata anche sulla base del sopravvenuto annullamento d'ufficio della procedura concorsuale in oggetto e della revoca del bando che l'ha indetta, con l'argomentazione per cui la dedotta rilevanza condizionante sull'attualità dell'interesse attoreo ad agire nel presente giudizio dell'esito del giudizio amministrativo promosso per la rimozione di tali atti confermerebbe la mancanza di tale attualità.

-) Ciò posto, giova dunque riproporre ed integrare, con riferimento alla rilevanza delle circostanze fattuali sopravvenute, quanto già esposto al riguardo nella sentenza parziale n. 11959/2019.

-) **In ambito dottrinario** è molto **controversa** l'esatta **individuazione dell'oggetto e della natura** del giudizio di **querela di falso**, la quale è tuttavia determinante ai fini della individuazione della natura della sentenza che lo definisce e dell'ambito dei suoi effetti;

-) è, in particolare, discusso se tale giudizio abbia ad oggetto solo 'l'accertamento di un fatto' e cioè 'dell'autenticità o falsità di un documento', con la conseguenza dell'affinità alla categoria dei processi oggettivi e dell'illimitata efficacia *erga omnes* della

sentenza che lo definisce, ovvero abbia ad oggetto l'accertamento negativo di un rapporto probatorio vincolante tra le parti , con conseguente limitazione dell'efficacia della sentenza ai rapporti tra le parti;

-) nell'ambito della **giurisprudenza di legittimità** si sono però consolidati **orientamenti interpretativi** in ordine alle suddette questioni, tali per cui

\* il giudizio di **querela di falso**, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a **contenuto oggettivo** con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica, così come evidenziato dalla prevista partecipazione del Pubblico Ministero -art. 221 co 3 c.p.c. - ( *cf*r Cass.civ, L, sent. n. 12130 del 3.06.2011) , e mira perciò, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il **risultato** di provocare la **completa rimozione del valore del documento** dichiarato falso, **eliminandone l'efficacia sua propria e qualsiasi ulteriore effetto** sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge (*cf*r Cass. civ ; I, sent. n. 6666 del 15.05.01 che a sua volta sul punto richiama: sent. n. 3833/1994; n. 9013/1992; n. 1252/1975; n.1193/1969; *cf*r altresì SU, sent. n. 3734 del 4.06.1986);

\* pertanto, posto che oggetto tipico del giudizio di querela di falso è solo l'accertamento della corrispondenza al vero del documento munito di fede privilegiata, **legittimato attivo** a proporla è chiunque abbia interesse a rimuovere detta efficacia rispetto ad una pretesa fondata o suscettibile di essere fondata sul documento impugnato, ed invece **legittimato passivo** solo chi possa o voglia avvalersi del documento medesimo per fondare su di esso tale pretesa (*cf*r . Cass. civ., I, sent. n. 18323 del 30.08.2007; n. 6666 del 15.05.2001 che a sua volta sul punto richiama le

precedenti sentenze n. 3305/1997; n. 1252/75; n. 3260/1971; n. 1193/69; n. 330/ 1967; n. 223/1967);

\*ne consegue che l' interesse ad agire con la querela di falso *ex art. 100 c.p.c.* deve sempre essere valutato con riferimento all'incidenza del documento impugnato di falso sulla posizione soggettiva di chi agisce, nell'ambito del rapporto sostanziale cui il documento inerisce ( *cf*r Cass. civ, II, sent. n. 24725 del 7.10.2008) e portatore ne è chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersene o possa farlo, mentre tale interesse manca allorchè la querela di falso non tende a rimuovere l'efficacia probatoria privilegiata di un documento, ovvero quando la certezza dell'autenticità dello scritto è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata ( *cf*r Cass. civ, I, ord.n. 19413 del 3.08.2017);

\* in particolare, nel caso in cui la **querela di falso** sia proposta **in via principale**, il **giudice** non è tenuto al preliminare vaglio della valutazione dell'ammissibilità della domanda *ex art. 222 c.p.c.* ma **deve solo controllare**, ai fini del riscontro della fondatezza o meno della querela, che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, **per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante** ( *cf*r Cass.civ, I, sent. n. 6793 del 4.05.2012; sez L, sent. n. 12130/ 2011, cit.; I, sent. n. 9013 del 27.7.1992).

\*Con riferimento all'**ambito di efficacia della sentenza** che definisce il giudizio di querela di falso, il contenuto oggettivo dell'accertamento che essa contiene ed il sopra indicato risultato cui esso tende, eliminando l'incertezza sulla veridicità del

documento, implicano che l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti "*erga omnes*", e non nei soli riguardi della controparte presente in giudizio e quindi, **oltre il limite del giudicato**, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto ( *cf*r Cass. civ, sent. n. 12130/ 2011, cit; II, sent. n. 24725 del 7.10.2008; sent. n. 13190/2006, cit.; sent. 19727 del 23.12.2003; n. 6666/ 2001 cit.

che a sua volta, sul punto, menziona sent. n. 10287/98; n. 3833/94; n. 9013/92; n. 330/67).

\* Corollario, infatti, dell'efficacia *erga omnes* della sentenza che accertando la falsità di un documento lo rimuove dal mondo giuridico, è quella per cui nell'ipotesi in cui **l'atto oggetto di querela, sia fonte di un rapporto unitario che coinvolge una pluralità di soggetti**, è necessario estendere il contraddittorio – ex **art. 102 c.p.c.** – a tutti costoro, non potendo l'unico rapporto giuridico essere regolato da fonti diverse rispetto a soggetti diversi ( *cf*r Cass civ., II, ord. n. 8575 del 27.03.2019; n. 2671 del 23.02.2001, n. 4533 del 12.07.1986 con specifico riferimento a giudizi di querela di falso aventi ad oggetto testamenti, di cui sono state ritenute parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, nonché I, sent. n. 6666/2011, cit e 8362 del 20.06.00 con specifico riferimento alla querela di falso relativa a documento rappresentativo di un contratto i cui diritti si assumano trasferiti a terzi mediante cessione di credito, di cui sono state ritenute parti necessarie ex art. 102 c.p.c. sia il cedente che il cessionario, in quanto la "*pronuncia è destinata a far stato rispetto ad entrambe le parti del negozio di trasferimento, ripercuotendosi l'invocata declaratoria*

su un rapporto sostanziale unico comune a due soggetti, onde la necessità della contemporanea partecipazione sia del cedente che del cessionario al giudizio (pena, in difetto, la violazione della regolarità del contraddittorio), secondo la regola generale in tema di "legitimatio ad causam", desumibile dall'art. 102 cod. proc. civ., la quale vuole che ne siano titolari tutti coloro nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti tipici.”).

-) **In fatto**, si rileva che

- i  
n. 17 **verbali** oggetto di querela di falso, **dal n. 12** del 29.07.2013 **al n. 30** del 9.05.2014 (con esclusione, come precisato in oggetto, del verbale n. 25 del 25.11.2013 e del verbale n. 27 del 16.12.2013, cui attiene la sentenza parziale n. 11959/2019) , contengono tutti, nella parte finale, la formula: “ ***Si allega , altresì al presente verbale, che ne costituisce parte integrante, il foglio in formato excel dal quale risultano le valutazioni effettuate nella seduta odierna( all.1)***” ; ( in atti, acquisiti in originale ex art. 210 c.p.c. da Agenzia delle Dogane);
- i  
**verbali da n.12 a n. 30** recano, inoltre, le sottoscrizioni per esteso dei tre componenti della commissione e, nel caso in cui constino di due facciate, anche la loro sigla in calce alla facciata non sottoscritta, e presentano, inoltre, **allegato a ciascuno di essi**, un ulteriore foglio ove, in epigrafe, è riportata la data della seduta di correzione - es.: “***SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2013***”- , la sigla “***ALL.N.1***” e quindi una tabella in formato *excel* che presenta un **riga comune** in cui è scritto “ ***VALUTAZIONE 1^ PROVA e 2 ^ PROVA SCRITTA***” , e sottostanti le caselle che indicano il **numero**

**degli elaborati esaminati** - es. N. 1, 2, 3 etc – e **al fianco di ciascun numero, il voto assegnato per “Elaborato A”** - es. 42- e il voto assegnato per **“Elaborato B”** – es. 36- , ed ancora, al fianco, l’esito – es. : ammesso/ non ammesso-;

n

el verbale **n. 31** redatto nelle giornate **del 22 e 23 maggio 2014** *“Si descrivono le modalità di correzione degli elaborati relativi alle due prove scritte”* e vi si legge testualmente : *“ 1)Inizialmente si è effettuata una lettura collegiale degli elaborati, per definire un metro di valutazione comune, sugli elementi minimi attesi per ciascuna delle due prove; e per calibrare in modo omogeneo l’attribuzione dei punteggi dei singoli descrittori e indicatori previsti nelle schede di valutazione;*

*2)Per i primi 221 compiti si è deciso di limitare la valutazione alla lettura di uno solo degli elaborati del candidato, quando tale valutazione non avesse raggiunto il minimo dei 70/100 previsto dal bando; e di estenderla al secondo elaborato, quando invece la valutazione del primo avesse raggiunto o superato il minimo. Sulla correttezza di tale modus comportamentale si chiedeva comunque parere all’Ufficio procedimenti disciplinari- reclutamento personale dirigente- con nota della Commissione prot. n. 39 del 6 settembre 2013;*

*3) La valutazione contestuale di entrambi gli elaborati, a partire dal candidato n° 222, si è avviata dopo la risposta dell’Ufficio procedimenti disciplinari -...prot . n. 116052/RU del 4 ottobre 2013 ( all. n. 1), che riteneva preferibile invece che fosse fatta una valutazione completa di tutti gli elaborati consegnati dai candidati;*

*4) Si è quindi proceduto al completamento della lettura degli elaborati non corretti di quei candidati che non avevano riportato il punteggio minimo di 70/100 tra i primi 221 compiti corretti, con la susseguente compilazione della scheda di valutazione;*

*5) Dopo questa prima fase, affinato un metodo omogeneo di valutazione degli elaborati, si è proceduto con una prima lettura di ogni elaborato affidata ad un componente della commissione: laddove fosse stata fatta una valutazione palesemente insufficiente ( fino a 40/100) la lettura restava individuale; viceversa con una prima valutazione superiore a 40/100 la lettura si condivideva con gli altri membri della commissione per arrivare ad una valutazione comune.*

*Ultimata la correzione di tutti gli elaborati e riscontrata la corrispondenza con i candidati presenti in aula ( n. 727), la Commissione ha proceduto con l'operazione di apertura delle bustine contenenti i dati anagrafici dei candidati a riportare tali dati nel file con i voti di ciascuna delle due prove scritte ” .*

•

In

fine, nell'ulteriore atto oggetto di querela di falso, la **dichiarazione datata 16.09. 2014, anch'essa sottoscritta per esteso da tutti i componenti della Commissione**, al fine di dare riscontro alla contestazione del candidato

sulla mancata applicazione del principio di collegialità, viene testualmente precisato “ *...che un primo esame veniva effettuato singolarmente a mò di screening cui ha fatto, in ogni caso, seguito una valutazione collegiale, come del resto risulta per tabulas dalla sottoscrizione da parte di tutti i commissari di tutte le schede analitiche di valutazione dei singoli candidati” ( enfasi propria del testo trascritto).*

•

a sentenza del Consiglio di Stato n. 1447 del 13.04.2016 ( in atti, depositata all'udienza del 15.07.2017), la cui domanda di revocazione è stata pacificamente respinta con sentenza del Consiglio di Stato n. 457/2019, e che dunque ha deciso con efficacia di giudicato sui ricorsi degli odierni attori nei confronti dell'Agencia delle Dogane e di altri partecipanti controinteressati

\* ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tar Lazio n. 6095 del 28.04.2015 che, accogliendo integralmente il ricorso per motivi aggiunti degli odierni attori , aveva << **annullato “ tutti gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte” ritenendo la “ necessità di procedere alla *rinnovazione integrale della fase di correzione* degli elaborati di tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte, a cura di una nuova Commissione esaminatrice”>> ( cfr ivi pg 4);**

\* infatti, il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo dell'appello principale dell'Agencia delle Dogane, con il quale era stata censurata la conclusione del Tar con riferimento alla violazione del principio di collegialità, ed ha dunque confermato in tale parte la sentenza impugnata, espressamente condividendone la ricostruzione, incentrata sul “... verbale n. 31 del 22-23 maggio 2014, nel quale, a conclusione delle operazioni di correzione delle prove scritte ( cui erano stati dedicati i precedenti verbali dal nr 12 al nr 30), la Commissione ha ritenuto di formulare un “riepilogo” dell'attività compiuta fino a quel momento..” , così a sua volta motivando : “ è proprio in tale “riepilogo” che, come condivisibilmente rilevato in sentenza, si rinvencono incongruenze e ambiguità tali da proiettare perplessità in punto di legittimità

sull'operato della Commissione esaminatrice, il quale alla stregua dei soli verbali pregressi apparirebbe immune da mende..." ( cfr ivi, pg 11) " ...è evidente che la ricostruzione alternativa suggerita dalle parti appellanti in via principale si basa su presupposti del tutto evanescenti, ipotetici o congetturali. e pertanto non sono idonee a smentire quella che è **la lettura più ragionevole ricavabile dai (pochi) dati certi emergenti dalla documentazione in atti: e cioè che un consistente numero di candidati è stato giudicato non idoneo sulla base della lettura di uno solo o di entrambi gli elaborati fatta da un singolo commissario** " ( cfr ivi, pg. 14);

- il  
Consiglio di Stato ha invece accolto il secondo motivo di appello dell'Agenzia delle Dogane e, riconoscendo prevalenza ai principi di conservazione, economicità e non inutile aggravamento del procedimento amministrativo ( cfr ivi , pg 16) ha, da un canto, circoscritto l'annullamento alle correzioni di n. 525 candidati, su complessivi 727, effettivamente compiute in violazione della regola del collegio perfetto, e dall'altro ha disposto la rinnovazione della correzione da parte della medesima commissione esaminatrice ( cfr pg 17/18).
- Il  
Consiglio di Stato ha infine ravvisato " *evidente carenza di interesse*" in ordine al motivo di appello incidentale degli odierni attori incentrato sull'omessa verbalizzazione della correzione del secondo elaborato di quelli fra i primi 221 per i quali l'esame era stato omesso, nonché in ordine alla loro istanza di sospensione del giudizio amministrativo in pendenza del presente giudizio di querela di falso; ciò, in quanto, beneficiando tutti gli odierni attori

dell'annullamento delle correzioni delle proprie prove scritte e della relativa rinnovazione, in quanto lesi dalla violazione del principio di collegialità, “*...alcuna utilità essi potrebbero ritrarre né dalla sospensione del giudizio ( che avrebbe il solo effetto di ritardare nel tempo la nuova correzione) né tanto meno dall'accoglimento della censura de qua ( atteso che il travolgimento di ulteriori posizioni nell'ambito del concorso che qui occupa è manifestamente estraneo al “ bene della vita” auspicato dagli istanti)*” ( cfr ivi, pg.19).

-) I sopra indicati principi di diritto e la ricognizione in fatto sin qui compiuta, conduce alle seguenti **conclusioni** in ordine all'attualità dell'interesse degli attori ad agire nel presente giudizio:

- il risultato tipico del giudizio di querela di falso è, come visto, quello di provocare la completa rimozione del valore del documento dichiarato falso, eliminandone l'efficacia sua propria e qualsiasi ulteriore effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge (cfr., *ex plurimis*: Cass. civ, sent. n. 6666/01, cit);
- certa essendo la legittimazione ad agire degli attori anche con riferimento ai verbali di valutazione delle prove diverse dalle proprie, in quanto documenti utili a fondare pretese opponibili nei loro confronti, il rilievo sopra indicato implica che gli effetti dell'accertamento richiesto dagli attori in questo giudizio coinvolgono l'intera procedura concorsuale in oggetto, onde si è imposta, come visto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che vi hanno partecipato, quelli dei quali si sono costituiti non hanno infatti eccepito il difetto

della propria legittimazione a contraddire o del proprio interesse a partecipare al presente giudizio;

- l' estensione soggettiva ed oggettiva degli effetti dell'accertamento richiesto in questo giudizio, incompatibile con una qualsiasi sanatoria, men che meno affidabile alla stessa Commissione esaminatrice, rende, dunque, tali effetti radicalmente diversi da quelli conseguiti dagli attori con il giudicato di annullamento delle correzioni delle prove di n. 525 candidati e soprattutto con la disposta rinnovazione di tale correzione da parte della stessa commissione, onde risulta evidente che in alcun modo tale giudicato esclude o comunque incide sull'interesse degli attori alla richiesta declaratoria di falsità;

- d' altro canto, la natura pubblicistica della funzione del presente giudizio, come visto prevalentemente preordinato all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica, così come l'idoneità dell'accertamento richiesto a fondare autonome pretese risarcitorie degli attori nei confronti dei soggetti che siano ritenuti responsabili delle conseguenze pregiudizievoli immediate e dirette ex art. 1223 c.c. dell'eventuale condotta illecita ravvisabile nella falsificazione ove dichiarata, concorrono nel rendere concreto ed attuale l'interesse al presente giudizio nonostante il sopravvenuto annullamento d'ufficio di tutta la procedura concorsuale e la sopravvenuta revoca del relativo bando , non eliminando essi di certo la vicenda fattuale e storica che, per effetto della partecipazione a tale concorso pubblico, ha comunque investito la vita e

con essa le posizioni giuridiche soggettive degli attori che a tale concorso hanno partecipato : perciò stesso si tratta di un interesse, come detto concreto ed attuale, non automaticamente condizionato all'esito del giudizio amministrativo pendente, avente ad oggetto l'impugnativa avverso i suddetti provvedimenti assunti in autotutela di annullamento e revoca, rispettivamente della procedura concorsuale e del bando che l'ha indetta.

-) **In conclusione**, anche l'eccezione pregiudiziale di difetto di interesse attuale all'azione, nelle diverse accezioni in cui è stata formulata e sin qui esaminata, risulta infondata e da disattendere.

\*\*\*

c. Con riferimento alla natura della dichiarazione del 16.09.2014 sottoscritta dalla commissione esaminatrice

-) Posto che anche la natura degli atti cui la querela di falso attiene condiziona la sua ammissibilità, atteso che in mancanza di atti avente fede privilegiata *ex art 2700 c.c.* difetterebbe l'oggetto tipico del giudizio ed in definitiva , sotto tale ulteriore aspetto, comunque l'interesse alla domanda, viene in considerazione la sua stessa nozione normativa *ex art 2699 c.c.* di “ .. *documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato*” e che perciò stesso, *ex art. 2700 c.c.*, “ ... *fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.* ”;

-) affinché l'atto sia qualificato come pubblico *ex artt. 2699 e 2700 c.c.*, non è dunque sufficiente che sia formato da un pubblico ufficiale ma occorre che costituisca estrinsecazione proprio delle pubbliche funzioni certificative attribuitegli da norma di legge (  *cfr , ex plurimis*: Cass..civ. II, , ord. n. 29590 del 22.10.2021 che ha qualificato come atto pubblico il verbale di contravvenzione redatto dal personale ferroviario, nella specie, di Trenitalia s.p.a., durante le operazioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti e di controllo dei biglietti di linea , nel cui ambito esso è investito della qualifica e dei poteri di pubblico ufficiale; I, sent. n. 6838 del 24.03.2011 che viceversa ha escluso tale qualificazione con riferimento all'attestazione della data di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica, rilasciata dal capo dell'Ufficio tecnico provinciale, non essendo individuabile alcuna disposizione che attribuisca a quest'organo, al riguardo, un potere certificativo con effetti *erga omnes*; SU, sent. n. 215 del 9.04.1999).

-) Ebbene, in fatto si ribadisce che la dichiarazione datata 16.09. 2014 è stata redatta e sottoscritta per esteso da tutti i componenti della commissione esaminatrice, al fine di dare riscontro alla contestazione del candidato dr sulla mancata applicazione del principio di collegialità, ed in essa testualmente si legge: “ *...che un primo esame veniva effettuato singolarmente a mò di screening cui ha fatto, in ogni caso, seguito una valutazione collegiale, come del resto risulta per tabulas dalla sottoscrizione da parte di tutti i commissari di tutte le schede analitiche di valutazione dei singoli candidati*” ( enfasi propria del testo trascritto).

-) Il contenuto oggettivo di tale dichiarazione è sì descrittivo dell'esercizio delle funzioni pubblicistiche di tipo valutativo affidato alla commissione esaminatrice nell'ambito del concorso pubblico in esame ma all'evidenza non è stato redatto contestualmente alle operazioni descritte, e soprattutto in funzione della loro verbalizzazione, e dunque con finalità certificativa, ma solo con funzione informativa e perciò stesso in modalità sintetica.

-) Per tale motivo si esclude che la **dichiarazione del 16.09.2014** in esame sia qualificabile come 'atto pubblico' *ex artt. 2699 e 2700 c.c.* , onde **relativamente ad essa la domanda attorea** deve essere dichiarata **inammissibile**.

## 6. Merito

-)Ritenuto che la specifica delimitazione dell'oggetto della falsità di cui è stato chiesto l'accertamento, la natura esclusivamente documentale di quest'ultimo e la completezza, al riguardo, della documentazione in originale trasmessa dall'Agenzia delle Dogane concorrano nel rendere superflue ogni ulteriore trattazione ed istruttoria, e dunque anche l'assegnazione dei termini *ex art. 183 co 6 c.p.c.* ( *cf*r Cass.civ. , VI-I, ord. n. 8287 del 30.03.2017; I,s. n. 7474 del 23.03.2017; III, s. n. 4767 dell'11 03 2016), resta da delibare, nel merito, la fondatezza delle domande attoree.

-) Le difese sul punto dell'Amministrazione convenuta e di tutte le parti chiamate risultano incentrate sulla dedotta irrazionalità di una ricostruzione che esse assumono basata sulla maggiore forza probatoria del verbale n 31 del 22 e 23 maggio 2014 rispetto ai precedenti n. 17 **verbali** oggetto di querela di falso, **dal n. 12** del 29.07.2013 **al n. 30** del 9.05.2014, avendo in realtà tutti eguale valore ed efficacia di

atti pubblici e non essendo logico attribuire alla commissione esaminatrice una volontà autolesionista, quale sarebbe esternata dal contenuto del verbale 31 se inteso in contraddizione con quelli precedenti.

-) Tali difese risultano suggestive ma infondate nella misura in cui trascurano dati oggettivi evidenti, di tipo testuale, cronologico e fattuale per i quali il verbale n. 31 non è solo cronologicamente successivo rispetto ai precedenti ma costituisce conseguenza di precise iniziative della stessa commissione esaminatrice ed anche dell'Amministrazione convenuta di cui danno conto sia il contenuto del verbale n. 31 – *cf*r punti sub 2 e 3) –, sia la nota delle Agenzia delle Dogane del 4.10. 2013 protocollo 116052 R.U. da esso richiamata come allegato 1.

-) Ed infatti, nella suddetta nota delle Agenzia delle Dogane del 4.10. 2013 a firma del suo Direttore centrale ed indirizzata “*Alla Commissione esaminatrice del concorso a 69 posti di dirigente di seconda fascia*”, si legge testualmente, per quanto qui interessa, : “ ***Con nota del 6 settembre u.s., codesta Commissione esaminatrice ha chiesto di conoscere se, sulla base della legislazione vigente, sia indispensabile procedere alla correzione e valutazione del secondo elaborato svolto dal candidato in caso di valutazione insufficiente del primo; ciò tenuto conto di quanto disposto dall’art 6 comma 6 , secondo periodo del bando di concorso che prevede che “ Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una valutazione di almeno settanta centesimi” . L’insufficienza riportata nella prima prova scritta sarebbe dunque, già di per sé, preclusiva dell’ammissione alla successiva prova orale.***

*Al riguardo, si svolgono le seguenti considerazioni.*

L'art. 5, comma 5, del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272...

.....  
***Il vigente quadro normativo non pare, pertanto, contemplare l'ipotesi operativa proposta da codesta Commissione.***

*Al riguardo, è stata anche sentito l'Avv.to Giuseppe Albenzio dell'Avvocatura generale dello Stato che ha espresso l'avviso dell'opportunità di seguire, nonostante il diverso orientamento giurisprudenziale di alcuni T.A.R., lo stretto tenore letterale delle norme, al fine di non esporre l'operato della Commissione e dell'Amministrazione a possibili censure."*

-) D'altro canto, i punti 2) e 3) del verbale n. 31 rappresentano che : ***" 2)Per i primi 221 compiti si è deciso di limitare la valutazione alla lettura di uno solo degli elaborati del candidato, quando tale valutazione non avesse raggiunto il minimo dei 70/100 previsto dal bando; e di estenderla al secondo elaborato, quando invece la valutazione del primo avesse raggiunto o superato il minimo. Sulla correttezza di tale modus comportamentale si chiedeva comunque parere all'Ufficio procedimenti disciplinari-reclutamento personale dirigente- con nota della Commissione prot. n. 39 del 6 settembre 2013;***

***3) La valutazione contestuale di entrambi gli elaborati, a partire dal candidato n° 222, si è avviata dopo la risposta dell'Ufficio procedimenti disciplinari -...prot . n. 116052/RU del 4 ottobre 2013 ( all. n. 1), che riteneva preferibile invece che fosse fatta una valutazione completa di tutti gli elaborati consegnati dai candidati;"***

-) In sostanza, nell'insieme, gli elementi fattuali che emergono dal verbale n. 31 del 22 e 23 maggio 2014 e dalla nota dell'Agenzia delle Dogane del 4.10.2013, nonché

l'oggettività delle circostanze di tempo e storiche di cui essi costituiscono conseguenza, spiegano e rendono logiche e consequenziali, al contrario di quanto dedotto da Amministrazione e parti chiamate, le modalità operative della Commissione esaminatrice: quest'ultima, infatti, al fine di adeguarsi alle direttive sopravvenute dell'Ufficio procedimenti disciplinari -.prot . n. 116052/RU del 4 ottobre 2013 - solo in seguito ad esse, e precisamente a partire dal 222° candidato, non solo ha compiuto la contestuale valutazione di entrambi gli elaborati, che "invece" fino al 221° era stata limitata al primo elaborato nell'ipotesi in cui la relativa valutazione " *..non avesse raggiunto il minimo dei 70/100 previsto dal bando ...*" , ma ha anche , si ripete solo dopo le sopravvenute direttive dell'Ufficio procedimenti disciplinari del 4.10.2013, " *proceduto al completamento della lettura degli elaborati non corretti di quei candidati che non avevano riportato il punteggio minimo di 70/100 tra i primi 221 compiti corretti, con la susseguente compilazione della scheda di valutazione*";

-) fin qui *nulla quaestio*; tuttavia, precisato che oggetto del presente giudizio non è , a differenza di quello amministrativo, la valutazione di legittimità delle operazioni di correzione della commissione esaminatrice ma solo la rispondenza al vero della relativa verbalizzazione, la criticità emerge perché a fronte della suddetta condotta, si ripete basata sulla esigenza di adeguamento a direttive sopravvenute dell'Ufficio procedimenti disciplinari, la commissione esaminatrice non ha proceduto a compiere un'autonoma verbalizzazione fedelmente rappresentativa della sequenza temporale delle modalità di correzione indotta dalle direttive sopravvenute dell'Ufficio procedimenti disciplinari, pacificamente ed inequivocamente esistenti e successive all'inizio delle operazioni di correzione e relativa verbalizzazione;

-) ed infatti, come visto, **i verbali da n.12 a n. 30** presentano come **allegato** a ciascuno di essi un  **foglio che in epigrafe riporta la data della seduta di correzione**

- es.: “*SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2013*”- , la sigla “*ALL.N.I*” e quindi una tabella in formato *excel* la quale presenta un **rigo comune** in cui è scritto “ **VALUTAZIONE 1<sup>^</sup> PROVA e 2<sup>^</sup> PROVA SCRITTA**”, e sottostanti le caselle che indicano il **numero degli elaborati esaminati** - es . N. 1, 2, 3 etc – e **al fianco di ciascun numero, il voto assegnato per “Elaborato A”** - es. 42- e il voto assegnato **per “Elaborato B”** – es. 36- , ed ancora, al fianco, l’esito – es. : ammesso/ non ammesso-, e dunque in sostanza **senza alcuna distinzione tra le tabelle** riepilogative allegate come **parte integrante ai verbali di correzione** redatti **prima e dopo le direttive dell’Ufficio procedimenti disciplinari del 4.10.2013** .

-) Risulta, dunque, chiaro che la prova della **non rispondenza al vero delle tabelle** riepilogative allegate come **parte integrante ai verbali di correzione redatti prima delle direttive dell’Ufficio procedimenti disciplinari del 4.10.2013, e dunque dei verbali da n. 12 del 29 luglio 2013 al verbale n. 18 del 2.10.2013** ( doc. 1 – 8 della produzione *ex art 210 c.p.c.* di Agenzia delle Dogane) – **nella parte in cui rappresentano la correzione nella medesima data e dunque congiunta di entrambi gli elaborati “A” e “B”**, non è offerta semplicisticamente dal contenuto del successivo verbale n 31 del 22 e 23 maggio 2014, quanto piuttosto da un insieme di emergenze documentali che reciprocamente si confermano nonché storico fattuali pacifiche: in data 6 09 2013 la Commissione ha posto un quesito all’Ufficio procedimenti disciplinari sulle modalità di correzione adottate sino a quel momento, consistenti nella correzione di un solo elaborato se valutato con un punteggio inferiore

a 70/100 , e successivamente, con atto del 4.10.2013 protocollo n. 116052 R.U. , prodotto in originale *ex art 210 c.p.c.* dall’Agenzia delle Dogane, recante firma autografa del direttore centrale dell’Ufficio procedimenti disciplinari, quest’ultimo, testualmente riscontrando il quesito del 6 09 2013 della Commissione esaminatrice di cui si tratta, ha esposto che il quadro normativo ivi illustrato “***non pare... contemplare l’ipotesi operativa proposta ..***” dalla commissione; che poi si sia trattato non di una proposta in funzione di un’attività ancora da iniziare ma di una modalità “***operativa***” , appunto, adottata sino a quando non è giunta la nota del 4 10 2013, trova conferma nel contenuto del verbale n. 31 del 22 e 23 maggio 2014 che a sua volta compie testuale e motivato riferimento al quesito del 6 09 2013 e alla nota del 4 10 2013.

-) **Il contenuto di tutti i verbali dal n. 12 al n. 30 e delle schede ad esse allegate come parte integrante nulla dicono e rappresentano, invece, circa la sequenza**, che dal verbale n. 31 appare posta in essere solo dopo il 4 10 2013, **tra prima lettura individuale degli elaborati ed ulteriore lettura collegiale** solo nell’ipotesi di attribuzione di punteggio superiore a 40/100, in quanto il testo *standard* sul punto presente in ogni verbale è il seguente: “ *Si procede, quindi a constatare l’integrità dei sigilli apposti sulle scatole contenenti gli elaborati e si estraggono le ulteriori buste che vengono progressivamente numerate partendo dal numero ...*

*Nel corso dell’odierna riunione sono state aperte complessivamente ....buste, numerate progressivamente dal n. ....al n....a ognuna delle quali sono allegate le schede di valutazione.*

*Si allega, altresì, al presente verbale, che ne costituisce parte integrante, il foglio in formato excel dal quale risultano le valutazioni effettuate in data odierna ( all.1).” .*

-) In sostanza, nulla rappresentando i verbali di valutazione degli elaborati concorsuali e le schede ad esse allegate come parte integrante con riferimento all'applicazione delle modalità di lettura collegiale, non emerge l'allegato contrasto tra il loro contenuto e quanto in realtà accaduto.

-) **In conclusione**, in parziale accoglimento delle domande attoree viene dichiarata la **non rispondenza al vero dei verbali** di correzione delle prove scritte del concorso per esami per 69 dirigenti di seconda fascia presso l'Agenzia delle Dogane indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16.12.2011 : **n. 12 del 29 luglio 2013, n. 13 del 3 settembre 2013, n. 14 del 4 settembre 2013, n. 15 del 16 settembre 2013 , n. 16 del 17 settembre 2013, n. 17 del 1 ottobre 2013, n. 18 del 2.10.2013** nonché delle **tabelle** riepilogative a ciascuno di essi allegate come **parte integrante** ( doc. 1 – 8 della produzione *ex art 210 c.p.c.* di Agenzia delle Dogane), **nella parte in cui rappresentano la correzione nella medesima data e dunque congiunta di entrambi gli elaborati “A” e “B”**.

-) Alla stregua del combinato disposto degli artt. 226, 227 c.p.c. , 537 e 675 c.p.p. si dispone che, passata in giudicato la presente sentenza, il relativo dispositivo sia annotato a margine degli originali dei suddetti verbali e tabelle allegate con la dichiarazione che essi non possono avere alcun effetto giuridico nella parte oggetto della querela accolta.

## **7. Spese di lite**

-) Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite, con eccezione di quelle vive, nella misura del 50% .

-) Per la restante parte, l'oggettiva complessità della vicenda, la sua notevole rilevanza sociale oltre che l'insistita proposizione da parte dei chiamati di questioni già ampiamente esaminate nella sentenza parziale, ovvero di difese in contrasto con la giurisprudenza di legittimità se più approfonditamente esaminata, convergono nello giustificare l'assunzione di valori prossimi a quelli massimi dello scaglione superiore per le cause di valore indeterminabile ex art 5 co 6 del DM n. 55/2014, fermo l'aumento del 40% per il numero degli attori difesi.

-) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

sono dunque condannati in solido al pagamento del 50% delle spese di questo giudizio liquidate in favore, in solido, degli attori in complessivi euro 16.555, 00 di cui euro 35,00 per spese vive, euro 2.000,00 per il 50% dei compensi relativi alla fase studio, euro 1300,00 per il 50% dei compensi relativi alla fase introduttiva, euro 5.000,00 per il 50% dei compensi relativi alla fase di trattazione ed euro 3500,00 per il 50% dei compensi relativi alla fase decisionale, euro 4720,00 a titolo di aumento del 40% ex art 4 co 2 DM n. 55/2014 ed oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-) dichiara inammissibile la domanda attorea relativamente alla dichiarazione del 16.09.2014 sottoscritta dalla commissione esaminatrice del concorso per esami per 69 dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle Dogane indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16.12.2011;

-) dichiara la falsità dei verbali di correzione delle prove scritte del concorso per esami per 69 dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle Dogane indetto con determinazione prot. n. 146312 R.U. del 16.12.2011 : n. 12 del 29 luglio 2013, n. 13 del 3 settembre 2013, n. 14 del 4 settembre 2013, n. 15 del 16 settembre 2013 , n. 16 del 17 settembre 2013, n. 17 del 1 ottobre 2013, n. 18 del 2.10.2013 nonché delle tabelle riepilogative a ciascuno di essi allegate come parte integrante, nella parte in cui rappresentano la correzione nella medesima data e dunque congiunta di entrambi gli elaborati “A” e “B”;

-) respinge nel resto;

-) dispone che, passata in giudicato la presente sentenza, il relativo dispositivo sia annotato a margine degli originali dei suddetti verbali e delle tabelle allegate con la dichiarazione che essi non possono avere alcun effetto giuridico nella parte oggetto della querela accolta;

-) compensa per metà le spese di lite e condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

, in solido, al pagamento della restante metà, liquidata, in favore, in solido, degli attori

in complessivi euro 16.555,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Roma, 30.03.2022

Il giudice estensore

dott.ssa Carmen Bifano

Il Presidente

dott. Francesco Oddi